

Relazione sul Governo societario della De' Longhi S.p.A. - 2007

INDICE

Premesse

Sezione I

Descrizione generica della struttura di *governance* di De'Longhi S.p.A.

Sezione II

Informazioni dettagliate sulla struttura di *governance* e sull'attuazione dei principi di Autodisciplina

1 – Il Consiglio di Amministrazione (articoli 1, 2 e 3 del Nuovo Codice)

1.1 Ruolo (art. 1)

1.2 Composizione, amministratori esecutivi e amministratori indipendenti (artt. 2 e 3)

1.3 Nomina e remunerazione degli amministratori (articoli 6 e 7 del Nuovo Codice)

1.4 Istituzione e funzionamento dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione (art. 5 del Nuovo Codice)

2 - Il sistema di controllo interno (art. 8 del Nuovo Codice)

3 – Interessi degli Amministratori e operazioni con parti correlate (art. 9 del Nuovo Codice)

4 – Trattamento delle informazioni riservate (art. 4 del Nuovo Codice)

4.1 Regolamento per la diffusione delle informazioni riservate

4.2 Disciplina dell'*internal dealing*

5 – Sindaci (art. 10 del Nuovo Codice)

6 - Rapporti con gli azionisti (art. 11 del Nuovo Codice)

Premesse

Come è noto a tutti gli operatori, in data 14 marzo 2006 il Comitato per la *corporate governance* delle società quotate (promosso dalla Borsa Italiana S.p.A. e formato dai rappresentanti di alcune delle principali società italiane e da esperti della materia), ha presentato agli operatori la nuova edizione del Codice di Autodisciplina (di seguito anche il “Nuovo Codice”).

Il Consiglio di Amministrazione di De’ Longhi S.p.A. ha avviato un approfondito esame del Nuovo Codice già nel corso dell’esercizio 2006, adottando inerenti delibere di adesione e di attuazione dei principi di autodisciplina ivi contenute nella riunione consiliare tenutasi in data 1° marzo 2007.

In ottemperanza alle disposizioni di legge, alle istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana e tenuto conto della Comunicazione pubblicata congiuntamente da Borsa Italiana ed Assonime in data 16 novembre 2006, il Consiglio di Amministrazione della De’ Longhi S.p.A. intende fornire qui di seguito una completa informativa sul proprio sistema di “*Corporate Governance*” facendo riferimento non soltanto ai principi del precedente Codice, ma anche a quelli introdotti nel Nuovo Codice.

Si precisa che alla data di predisposizione della presente Relazione sul Governo Societario non sono state messe a disposizione degli Emittenti “Linee Guida” ulteriori rispetto a quelle predisposte da Borsa Italiana S.p.A. in data 11 febbraio 2003, così come recepite e sviluppate nell’ambito della “Guida alla compilazione della Relazione sulla *Corporate Governance*”, redatta da Assonime e Emittenti Titoli, sentita Borsa Italiana, nel febbraio 2004: da un punto di vista strutturale, comunque, le sezioni ed i paragrafi della presente Relazione sul Governo Societario suggeriti dalle menzionate “Linee Guida” sono stati integrati e/o sostituiti con i riferimenti agli articoli del Nuovo Codice: si ritiene in tal modo di agevolare l’esame da parte degli operatori del Mercato.

Sezione I

Descrizione generica della struttura di *governance* di De’Longhi S.p.A.

Gli organi societari di De’Longhi S.p.A. sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo, il Collegio Sindacale, il Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* e il Comitato per la Remunerazione. In particolare, i Comitati rappresentano un’articolazione interna del Consiglio di Amministrazione, con un ruolo consultivo e propositivo, la cui attività ha l’obiettivo di migliorare la funzionalità e la capacità di indirizzo strategico del Consiglio.

L’attività del Consiglio di Amministrazione in tema di monitoraggio e attuazione delle norme in tema di *corporate governance* è coadiuvata anche dalla funzione di *internal auditing*.

La Società è il soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del Gruppo “De’Longhi S.p.A.”, anche in materia di *governance*, attraverso la

raccomandazione dell'adozione dei principi (ad esempio, quelli del Codice Etico) e, ove possibile, dei regolamenti specifici in materia (ad es. le "Linee guida e criteri di identificazione delle operazioni significative e, in particolare, delle operazioni con parti correlate" che attribuiscono alla competenza del Consiglio di Amministrazione di De'Longhi S.p.A. l'esame e l'approvazione delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate, all'interno del Gruppo De'Longhi), tutti pubblicati alla sezione "*corporate governance*" del sito internet della Società all'indirizzo www.delonghi.com.

Tenuto conto dei principi di Autodisciplina del Nuovo Codice, ed in particolare anche ai fini di una corretta attuazione dei medesimi, in data 1° marzo 2007 il Consiglio di Amministrazione della capogruppo De' Longhi S.p.A. ha deliberato di identificare le società "**controllate aventi rilevanza strategica**" tenendo conto dei seguenti criteri:

- i) fatturato;
- ii) presenza e numero di amministratori della Capogruppo all'interno del Consiglio di Amministrazione della controllata;
- iii) attivo patrimoniale;
- iv) rilievo strategico all'interno del gruppo e del mercato.

In particolare, al momento dell'adozione della richiamata deliberazione, sono state considerate società controllate della De' Longhi S.p.A. aventi rilevanza strategica:

- Kenwood Ltd., Ariete S.p.A., Climaveneta S.p.A., De' Longhi Capital Service S.r.l., DL Radiators S.p.A.

L'obiettivo del sistema di governo societario è quello di garantire il corretto funzionamento della Società e del Gruppo, in generale, nonché la valorizzazione su scala globale dell'affidabilità dei suoi prodotti e, di conseguenza, del suo nome. A supporto di tale attività, particolare attenzione è stata posta alle iniziative dell'Unione Europea in materia di tutela ambientale, ai cui lavori la Società ha attivamente partecipato.

Il capitale sociale ammonta ad Euro 448'500'000 ed è suddiviso in 149'500'000 azioni, di cui il 75,01% di proprietà diretta della società lussemburghese De'Longhi Soparfi S.A. e indiretta di un trust ("The Long E TRUST").

Sezione II

Informazioni dettagliate sulla struttura di *governance* e sull'attuazione dei principi di Autodisciplina

1 – Il Consiglio di Amministrazione (articoli 1, 2 e 3 del Nuovo Codice)

1.1 Ruolo (art. 1)

Lo statuto sociale (art. 10) riserva alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, le seguenti funzioni:

1. l'approvazione dei budget e dei piani triennali;
2. la approvazione o la ratifica di operazioni significative e con parti correlate.

Lo Statuto della Società riserva inoltre al Consiglio di Amministrazione:

- la nomina e la revoca di direttori generali;
- la fissazione dei criteri relativi alla formazione ed alla modificazione dei regolamenti interni;
- la competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili in azioni (come previsto dall'art. 2410 cod. civ., a seguito della riforma del diritto societario, D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6);
- la competenza a deliberare, in conformità con l'art. 2365, cod. civ.: (i) le fusioni nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; (ii) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; (iii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci; (iv) l'adeguamento dello statuto alle disposizioni normative; (v) il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio nazionale.

Con la delibera quadro adottata in data 1° marzo 2007 in attuazione dei Criteri applicativi **dell'art. 1** del Nuovo Codice, il Consiglio di Amministrazione ha riservato alla propria competenza le seguenti materie:

- a) esaminare e approvare i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo che ad essa fa capo, il sistema di governo societario della Società stessa e la struttura del Gruppo medesimo;
- b) previa determinazione dei relativi criteri, individuare le società controllate aventi rilevanza strategica; valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale sia della Società sia delle sue controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli amministratori delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti d'interesse;
- c) valutare il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;
- d) esaminare e approvare preventivamente le operazioni con significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società, poste in essere dalla medesima e dalle sue controllate, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni con parti correlate; a tal fine il Consiglio di Amministrazione stabilisce criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;
- e) effettuare, almeno una volta all'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati, eventualmente esprimendo un orientamento sulle figure professionali la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna;
- f) valutare e segnalare all'Assemblea eventuali attività esercitate dagli amministratori in concorrenza con la Società che presentino profili problematici ed eventuali criticità, nell'ipotesi in cui l'Assemblea abbia autorizzato deroghe al divieto di concorrenza ex art. 2390 cod. civ.;
- g) nominare, tutte le volte in cui sia ritenuto opportuno, un "lead independent director" al quale attribuire le seguenti funzioni:

- coordinare l'attività degli amministratori non esecutivi al fine di migliorarne il contributo all'attività e al funzionamento del Consiglio;
 - collaborare con il Presidente per garantire che a tutti gli amministratori siano destinate informazioni complete e tempestive;
 - convocare riunioni di soli amministratori indipendenti ogni qual volta lo riterrà necessario per l'espletamento della sue mansioni garantendo, tra l'altro, che gli amministratori indipendenti si riuniscano tra loro, in assenza degli altri amministratori, almeno una volta all'anno;
- h)* esprimere il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società quotate, finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, che gli amministratori possono ricoprire.
- i)* fornire informativa, nella Relazione di Governo della Società, sulle modalità di applicazione dell'art. 1 del Codice di Autodisciplina e, in particolare, sul numero delle riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, tenutesi nel corso dell'esercizio e sulla percentuale di partecipazione di ciascun amministratore;
- nonché, con l'assistenza del Comitato per il controllo interno:
- l)* definire le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, avendo cura di determinare i criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa in modo da identificare, misurare, gestire e monitorare i principali rischi afferenti alla Società e alle sue controllate;
- m)* individuare un amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno;
- n)* almeno una volta all'anno, valutare l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo e approvare le politiche di gestione dei rischi della Società e del Gruppo;
- o)* descrivere nella relazione sul governo societario, gli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza dello stesso;
- p)* nominare e revocare, su proposta dell'amministratore incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e sentito il parere del Comitato per il controllo interno, uno o più soggetti preposti al controllo interno, definendone altresì la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali.

Si rammenta che in data 20 febbraio 2006 il Consiglio di Amministrazione ha adottato le "Linee Guida sulle operazioni particolarmente significative e con parti correlate", riservate alla competenza esclusiva del Consiglio medesimo.

Si rammenta altresì che nel corso dell'esercizio 2006 le delibere del Consiglio di Amministrazione hanno sempre tenuto in debito conto i suggerimenti e le proposte presentate, per le materie di loro competenza, dagli altri organismi interni, quali il Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* e il Comitato per la Remunerazione.

1.2 Composizione, Amministratori esecutivi e amministratori indipendenti.

Lo Statuto sociale prevede un numero massimo di tredici consiglieri.

L'attuale Consiglio di Amministrazione è composto da nove amministratori di nomina assembleare; Il loro mandato scadrà con l'approvazione del bilancio al 31.12.2006.

Sono sette gli amministratori nominati nel corso dell'Assemblea del 28 aprile 2004:

1. dr. Giuseppe De'Longhi, Presidente, amministratore esecutivo;
2. dr. Fabio De'Longhi, vice-Presidente, Amministratore Delegato, amministratore esecutivo;
3. prof. Alberto Clò, amministratore non esecutivo e indipendente;
4. dr. Renato Corrada, amministratore non esecutivo e indipendente;
5. dr. Carlo Garavaglia, amministratore non esecutivo;
6. rag. Giorgio Sandri, amministratore non esecutivo;
7. dr. Giovanni Tamburi amministratore non esecutivo e indipendente;

Sono due gli amministratori nominati nel corso dell'Assemblea del 27 aprile 2006:

8. dr Dario Melò, Direttore Generale, amministratore esecutivo, già nominato dal Consiglio di Amministrazione, ex art.2386 1° comma c.c. in data 27 giugno 2005;
9. dr Silvio Sartori, amministratore non esecutivo, già nominato dal Consiglio di Amministrazione, ex art.2386 1° comma c.c., in data 14.11.2005;

In conformità con quanto previsto dal precedente Codice di Autodisciplina, le proposte di nomina alla carica di Amministratore – tutte di provenienza dell'azionista di maggioranza – sono state a suo tempo depositate, insieme con il *curriculum vitae* di ciascuno dei candidati e le relative attestazioni previste dal Codice, presso la sede sociale dieci giorni prima della data dell'Assemblea convocata per la loro nomina.

In data 1° marzo 2007 il Consiglio di Amministrazione della Società, ha valutato la sussistenza dei requisiti di non esecutività e di indipendenza degli amministratori, in conformità con i criteri stabiliti dagli **articoli 2 e 3** del Nuovo Codice di Autodisciplina nella edizione del marzo 2006.

Al fine di una corretta attuazione dei principi di autodisciplina, come già rammentato, il Consiglio ha previamente identificato le Società aventi rilevanza strategica del Gruppo De' Longhi S.p.A.

Il Consiglio ha ritenuto sussistenti i requisiti di indipendenza in capo agli amministratori Prof Alberto Clò, Dr Renato Corrada e Dr Giovanni Tamburi. Poiché il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette membri, è stato inoltre verificato che almeno due di essi possiedano i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi dell'art.147 *quater* D. Lgs. n. 58/98 e 148, comma 3 D. Lgs. 58/98 e preso atto dunque del rispetto anche della norma introdotta dalla legge n. 262/2005 (cd "legge sul risparmio"), come modificata a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 303/2006 (cd. "Decreto Pinza"); il Consiglio di amministrazione nella medesima riunione del 1 marzo 2007, ha verificato anche il permanere della sussistenza dei requisiti di "onorabilità" in capo a

tutti i suoi membri ai sensi dell'art. 147 quinquies Dlgs 58/98, introdotto sempre dalla c.d. legge sul risparmio.

In relazione al **Criterio applicativo 1.C.1., lett. g)** del Nuovo Codice, il Consiglio si è espresso con riguardo a dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati (c.d. *self assessment*) dando atto che l'attuale Consiglio è composto da nove amministratori di cui sei non esecutivi, tre dei quali indipendenti, alla stregua dei criteri stabiliti dal Nuovo Codice (inoltre, poiché il Consiglio è composto da più di sette membri, è stato verificato che almeno due di essi possiedono i requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 del T.U.F.).

Il Consiglio ha dato atto in particolare che il *curriculum* di ciascuno degli amministratori consente di confermare il carattere eterogeneo delle professionalità chiamate a contribuire ai lavori del Consiglio: oltre all'esperienza consolidata di tutti gli amministratori esecutivi nella gestione della Società e del Gruppo che ad essa fa capo, si segnala la competenza specifica degli amministratori non esecutivi nelle materie economiche, contabili, giuridiche, finanziarie e del mondo dei *media*.

Con riferimento **all'art. 2** del Nuovo Codice, ed in particolare al Principio 2.P.5, il Consiglio ha ritenuto all'unanimità – e con l'astensione da interventi del Presidente Dott. Giuseppe De' Longhi – che l'attuale *governance* di De' Longhi S.p.A., anche sotto il profilo del cumulo degli incarichi, è pienamente conforme all'interesse sociale, tenuto conto tra l'altro che il Presidente è il consigliere che ha maturato il maggior numero di anni di esperienza in azienda e che il suo ruolo non è circoscritto a funzioni istituzionali e di rappresentanza, ma è pienamente operativo e in ciò essenziale per il miglior sviluppo della Società.

Sempre in relazione **all'art. 2** del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, pur considerando utile la nomina di un *lead independent director* al quale attribuire le funzioni dettate dall'autodisciplina, ha ritenuto opportuno che – in vista della propria imminente scadenza con l'approvazione del bilancio 2006 – ogni decisione, ivi compresa quella dell'individuazione del consigliere più adatto a tale incarico, venga adottata dal nuovo Consiglio che verrà nominato dalla prossima Assemblea degli azionisti che si terrà in Aprile.

In relazione al **Criterio applicativo 1.C.3.** del Nuovo Codice, (orientamento sul numero massimo di incarichi di amministratore e sindaco che gli amministratori della Società potranno contemporaneamente ricoprire in altre società quotate, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni), il Consiglio ha ritenuto opportuno che ogni decisione venga posticipata al momento in cui la Consob avrà approvato in via definitiva il regolamento attuativo dell'art. 148 *bis*, comma 1° T.U.F., dal quale potranno se del caso essere tratti spunti per le proprie determinazioni; potranno inoltre essere opportunamente presi in esame gli orientamenti che andranno consolidandosi sul punto, nel mercato.

In ogni caso, anche in ottemperanza al **Criterio applicativo 1.C.2.** del Nuovo Codice, le cariche di amministratore o sindaco ricoperte attualmente da alcuni consiglieri in società terze quotate in mercati regolamentati anche esteri, e in società finanziarie,

bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, alla data di approvazione della presente Relazione, sono di seguito schematicamente riportate:

AMMINISTRATORE	CARICA	SOCIETA'
Alberto Clò	Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere	ENI S.p.A. (<i>società quotata</i>) Autostrade S.p.A. (<i>società quotata</i>) ASM S.p.A. (<i>società quotata</i>) Italcementi S.p.A. (<i>società quotata</i>)
Renato Corrada	Presidente Presidente Presidente	Fininvest Immobiliare Sviluppo S.p.A. (<i>soc.immobiliare</i>) Edilizia Alta Italia S.p.A. (<i>soc.imm</i>) Fininvest Gestione Servizi S.p.A. (<i>soc. finanziaria</i>)
Giorgio Sandri	Consigliere	Armando Testa S.p.A. (<i>rilevante</i>)
Giovanni Tamburi	Presidente e A.D. Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Presid. e A.D.	Tamburi Investment Partners S.p.A. (<i>società quotata</i>) Interpump S.p.A. (<i>società quotata</i>) Immsi S.p.A. (<i>società quotata</i>) Also Enervit S.p.A. (<i>rilevante</i>) Datalogic (<i>società quotata</i>) Secontip S.p.A. (<i>rilevante</i>)
Carlo Garavaglia	Presidente Vice Presidente Vice Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Presidente Coll. Sind.	BPU Banca International S.A. (<i>banca</i>) Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. (<i>banca</i>) AEDES S.p.A. (<i>società quotata</i>) AFV Acciaierie Beltrame S.p.A. (<i>rilevante</i>) BPU Banca S.p.A.. (<i>banca</i>) Centrobanca S.p.A. (<i>banca</i>) San Paolo Fiduciaria S.p.A.

Ad oggi il Consiglio è sempre stato correttamente convocato secondo le modalità previste dallo statuto; si è riunito sei volte nel corso dell'esercizio 2006 e si prevede un numero pressoché uguale di riunioni anche per l'esercizio in corso. La percentuale di

partecipazione alle adunanze consiliari è stata molto alta, pari ad oltre l'85%, comprese le presenze degli amministratori indipendenti.

Si riportano di seguito i poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione al Presidente, all'Amministratore Delegato (e Vicepresidente) e al Direttore Generale alla data della loro nomina nonché le materie attribuite alla competenza del Comitato Esecutivo:

al Presidente, dr. Giuseppe De'Longhi, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, da esercitare con firma libera e singola, e con facoltà di subdelega per singoli atti o per categorie di atti a dirigenti della Società o a procuratori, con la sola esclusione, oltre che delle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge e di Statuto, dei seguenti poteri:

- sottoscrizione, acquisto, cessione di partecipazioni, anche di minoranza e costituzione di diritti reali sulle stesse, di valore superiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per singola operazione;
- acquisto, cessione, affitto di aziende o rami di azienda; acquisto, cessione o licenze di marchi di impresa di valore superiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per singola operazione;
- acquisto o alienazione di beni immobili di valore superiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per singola operazione;
- stanziamento di contributi o sponsorizzazioni a favore di terzi e di enti e/o associazioni senza fini di lucro oltre il limite massimo di Euro 50.000,00, in linea con le disposizioni del Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 settembre 2003;
- operazioni riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione ai sensi delle "Linee Guida e criteri di identificazione delle operazioni significative e, in particolare, delle operazioni con parti correlate".

Inoltre, in linea con le disposizioni del Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 settembre 2003, il Presidente potrà decidere lo stanziamento di contributi o sponsorizzazioni a favore di terzi e di enti e/o associazioni senza fini di lucro fino ad un limite massimo di Euro 50.000,00.

all'Amministratore Delegato e Vice Presidente Dr Fabio De'Longhi, sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, da esercitare con firma libera e singola, e con facoltà di subdelega per singoli atti o per categorie di atti a dirigenti della Società o a procuratori, con la sola esclusione, oltre che delle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge e di Statuto, dei seguenti poteri:

- sottoscrizione, acquisto, cessione di partecipazioni, anche di minoranza e costituzione di diritti reali sulle stesse;
- acquisto, cessione, affitto di aziende o rami di azienda; acquisto, cessione o licenze di marchi di impresa;
- acquisto o alienazione di beni immobili;
- stanziamento di contributi o sponsorizzazioni a favore di terzi e di enti e/o associazioni senza fini di lucro oltre il limite massimo di Euro 5.000,00, in linea con le

disposizioni del Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 settembre 2003;

operazioni riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione ai sensi delle Linee Guida e criteri di identificazione delle operazioni significative e, in particolare, delle operazioni con parti correlate.

L'Amministratore Delegato, adempiendo agli obblighi di legge, statutari e alle disposizioni attuative del Codice di Autodisciplina, ha sempre reso conto al Consiglio di Amministrazione delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe attribuitegli, con periodicità variabile secondo l'importanza delle deleghe e della frequenza del loro esercizio, ma comunque non inferiore al trimestre, fornendo con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione – fatti salvi i casi in cui per la natura delle delibere da assumere, le esigenze di riservatezza e/o la tempestività con cui il Consiglio abbia dovuto assumere le decisioni siano stati ravvisati motivi di necessità ed urgenza – la documentazione e le informazioni necessarie per permettere al Consiglio di Amministrazione di esprimersi con piena consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame ed approvazione.

Gli elementi informativi forniti al Consiglio sono stati, a detta degli altri amministratori, sempre esaustivi e hanno ricoperto di norma le motivazioni strategiche o di opportunità delle suddette operazioni, l'entità del loro conseguente impegno finanziario e la descrizione delle parti coinvolte, formando oggetto di apposita relazione.

Inoltre l'Amministratore Delegato ha tempestivamente informato gli altri amministratori sulle principali novità legislative e regolamentari che riguardano la Società e gli organi sociali, in occasione della riunione immediatamente successiva alla data in cui egli è venuto a conoscenza delle predette novità.

All'Amministratore e Direttore Generale, Dr Dario Melò, spettano tutti i poteri di ordinaria amministrazione della Società, da esercitare con i limiti di seguito precisati – e negli stessi limiti con facoltà di subdelega per singoli atti o per categorie di atti a dirigenti della Società o a procuratori – ; in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta al Direttore Generale:

A) sovrintendere alla gestione amministrativa, finanziaria e del controllo di gestione dell'azienda sociale in conformità alle norme di legge e dello statuto, nonché ai settori produttivo, tecnologico, commerciale e tecnico-impianistico;

B) in relazione alle attribuzioni di cui sopra, compiere ogni attività, generale e/o particolare, necessaria alla predisposizione ed al mantenimento di tutte le cautele, misure, provvedimenti, adempimenti necessari e opportuni per il rispetto di tutte quelle normative, leggi, regolamenti, vigenti o di futura emanazione, incluso il D.Lgs. n. 626/1994, o comunque siano prescritti dalla normale prudenza, nelle materie della sicurezza ed igiene sul lavoro, della prevenzione infortuni, della prevenzione incendi, della tutela dell'ambiente naturale e in materie affini. Il tutto con ogni potere di iniziativa, di spesa e controllo necessario alla sicurezza ed all'incolumità dei lavoratori, nonché alla sicurezza ambientale.

In particolare, nell'ambito dei compiti e delle responsabilità assegnati con il presente atto ed al fine di ottemperare alle prescrizioni normative riguardanti le predette materie, sarà cura del Direttore Generale occuparsi dei compiti di seguito indicati, la cui elencazione ha titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi ed individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
- b) elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di cui al D.Lgs. 626/1994 nonché dei sistemi di controllo di tali misure;
- c) proposizione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- d) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui al D.Lgs. 626/1994;
- e) fornitura ai lavoratori e ai loro organismi rappresentativi e sindacali delle informazioni di cui al D.Lgs. 626/1994, previa acquisizione dei dati e delle informazioni richieste dallo stesso D.Lgs. 626/1994;
- f) coordinamento dell'operato degli altri addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione eventualmente nominati dalla società e rientranti nelle aree di sua responsabilità;
- g) designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione in caso di pericolo e di pronto soccorso;
- h) svolgimento di tutti gli ulteriori adempimenti propri del servizio di prevenzione e protezione direttamente o per tramite degli addetti allo stesso servizio nell'ambito delle rispettive competenze;
- i) provvedere affinché gli impianti di cui è dotata la Società, anche attraverso costanti manutenzioni, riparazioni e sostituzioni, siano in tutto rispondenti alle disposizioni dirette a contenere entro i limiti prescritti dalla normativa applicabile le emissioni o immissioni di fumi, gas, polveri, esalazioni, residui liquidi e solidi, affinché esse non contribuiscano all'inquinamento dell'atmosfera, del suolo e delle acque, e non superino i limiti della normale tollerabilità per i vicini.

C) assumere impegni in materie relative all'attività sociale; in particolare:

- trattare, concludere ed eseguire contratti con clienti e fornitori per l'acquisto o la vendita di cose mobili in genere, materie prime, semilavorati e prodotti finiti e servizi, perfezionando i relativi atti e concedendo dilazioni e sconti, pattuendo prezzi e modalità di pagamento; il tutto nei limiti di seguito indicati;
- trattare, concludere ed eseguire contratti di compravendita, permuta, di locazione e di leasing di macchinari, attrezzature, beni strumentali, impianti, e le opere destinate agli investimenti fissi, nei limiti di seguito indicati;
- concludere contratti di fornitura, somministrazione e servizi di qualsiasi specie, mandati, commissioni, agenzia, stipulare contratti di locazione e risolverli, ecc.;
- trattare, concludere ed eseguire contratti di locazione, di comodato, noleggio e leasing di beni mobili e immobili;
- acquistare servizi di qualsiasi tipo necessari per lo svolgimento delle attività sociali, concludendo i relativi contratti, inclusi contratti di assicurazione, e concludere contratti

d'opera e/o di consulenza - ad eccezione della consulenza in materia fiscale e legale - pattuendo prezzi e modalità di pagamento;

Tutti gli atti menzionati con firma libera e disgiunta fino all'importo di € 500.000,00 per singolo contratto e con firma congiunta a quella dell'Amministratore Delegato o del Presidente per importi superiori;

D) compiere le ordinarie operazioni bancarie, aprire conti correnti bancari e postali a nome della Società, locare od aprire cassette di sicurezza, richiedere ed accettare finanziamenti sotto qualsiasi forma, eseguire operazioni di sconto effettuabili presso Istituti di Credito e Banche, emettere e firmare assegni sui conti correnti della società effettuando qualsiasi operazione di prelievo anche ad utilizzo di finanziamenti bancari ottenuti dalla società, a firma libera e disgiunta fino all'importo di € 500.000,00, per singola operazione e con firma congiunta a quella dell'Amministratore Delegato o del Presidente per importi superiori;

E) effettuare versamenti sui conti correnti della Società, girare per lo sconto e per l'incasso assegni bancari e circolari, vaglia cambiari, fedeli di credito, cambiali e vaglia postali, girare mandati di pagamento;

F) assumere personale non dirigente occorrente per la gestione della società con contratti a tempo indeterminato, fissandone le condizioni nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro o di impiego. Assumere personale a termine per un periodo non superiore ad un anno eccetto per il personale assunto in sostituzione di altro personale. Infliggere provvedimenti disciplinari e procedere a licenziamenti, limitatamente al personale non dirigente;

G) nominare agenti, distributori, procacciatori determinandone le loro condizioni contrattuali;

H) riscuotere sovvenzioni statali, regionali, procedere ad incassi di qualsiasi specie e di qualsiasi cifra presso qualunque pubblico o privato ufficio rilasciandone le relative quietanze; girare anche per l'incasso fedeli di deposito ed altri effetti di commercio;

I) rappresentare la società presso qualsiasi autorità amministrativa sia centrale che periferica degli Enti Pubblici, Enti locali ed autonomi, Associazioni, Casse ed Istituti di Previdenza, assistenziali ed Assicurativi ed altri Enti Pubblici; curare quindi i rapporti con qualsiasi ente pubblico o governativo, nessuno escluso, e quindi rappresentare la società presso i competenti ministeri, nonché Camere di Commercio e Pubblici Registri e svolgere in nome della Società le pratiche occorrenti al fine di ottenere e utilizzare documenti, istanze, ivi compresi i necessari permessi di importazione ed esportazione di merci, materiale e macchinari; curare i rapporti con qualsiasi ufficio fiscale e doganale, governativo o locale, anche all'estero, svolgere qualsiasi pratica relativa a tasse, imposte e contributi, impugnare ruoli o accertamenti, rilasciare dichiarazioni relative ad imposte dirette o indirette, certificazioni, moduli e questionari, presentare istanze, ricorsi e reclami, memorie e documenti innanzi a qualsiasi ufficio o Commissione Tributaria, incassare rimborsi e interessi dai concessionari della riscossione dei tributi, rilasciando quietanza a nome della Società;

L) compiere ogni atto necessario ad adempiere ad ogni incombenza nel campo dell'assistenza sociale, curando i rapporti con tutti gli istituti previdenziali e assicurativi, provvedendo a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro;

M) curare i rapporti con ogni autorità, ente e istituto in materia di lavoro, con le organizzazioni sindacali; rappresentare la Società avanti gli uffici del lavoro ed i collegi di conciliazione e di arbitrato, con facoltà di transigere le controversie e compiere ogni altro atto opportuno nell'interesse della Società, nel campo del diritto del lavoro, per importi non superiori ad € 500.000,00 per singola vertenza;

N) sottoscrivere la corrispondenza, ritirare dagli uffici postali e da ogni altro ufficio pubblico o privato lettere, plichi, e/o pacchi anche se raccomandati e/o assicurati; ritirare dalle imprese di trasporto ferroviario e da ogni altro vettore e/o corriere beni destinati alla società rilasciandone le relative dichiarazioni liberatorie;

O) rappresentare la Società innanzi ogni Autorità Giudiziaria di qualunque ordine e grado e specie di giurisdizione, in ogni lite o procedimento di qualsiasi natura, attivo o passivo; al riguardo il Direttore Generale potrà nominare Avvocati, procuratori, Arbitri o arbitratori, periti, esperti, revocandoli e sostituendoli, transigendo e conciliando controversie;

P) elevare protesti ed intimare precetti, procedere ad atti conservativi ed esecutivi, curarne occorrendo la revoca, intervenire nelle procedure di fallimento, concordato, amministrazione controllata e promuoverne la dichiarazione, fare ed accettare offerte reali.

Q) Relativamente alle materie elencate nei precedenti punti, e nei limiti per ciascuno di essi previsti, rappresentare la Società nei confronti di qualsiasi terzo, pubblico o privato, agendo nel nome e per conto della Società, sottoscrivendo qualsiasi atto e/o documento.

Al Comitato Esecutivo, composto dal Presidente dr Giuseppe De'Longhi, dall'Amministratore delegato dr Fabio De'Longhi e dal Direttore Generale dr Dario Melò spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ad eccezione, oltre che dei poteri non delegabili ai sensi di legge e di Statuto, delle materie riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione dalle "Linee Guida" inerenti le "Operazioni significative e con Parti Correlate", in conformità con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Anche in considerazione del numero di riunioni del Consiglio di amministrazione, i membri del comitato esecutivo non hanno ritenuto necessario convocare riunioni al di fuori dell'organo amministrativo nella sua intera collegialità; il Consiglio ha pertanto discusso, esaminato e approvato le operazioni concluse nel corso dell'esercizio rientranti nella propria competenza, ivi incluse quelle che avrebbero potuto essere approvate dal Comitato Esecutivo in considerazione dei poteri al medesimo delegati.

1.3 Nomina e Remunerazione degli amministratori (articoli 6 e 7 del Nuovo Codice)

Il Consiglio non ha finora ritenuto necessario istituire un Comitato per le Nomine, attesa tra l'altro la composizione dell'azionariato della Società. In ogni caso, in relazione all'art. 6 del Nuovo Codice, in data 1° marzo 2007 il Consiglio ha deliberato di stabilire che almeno 15 giorni prima della data prevista per l'assemblea che nominerà gli

amministratori, vengano depositate presso la sede sociale le liste dei candidati accompagnate da una adeguata informativa riguardante le caratteristiche professionali e personali dei candidati e l'indicazione circa l'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dei criteri di cui all'art. 3 del Codice, oltre alle attestazioni e dichiarazioni di legge, ivi compreso il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, e precisamente dall'art. 148 T.U.F.; le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, saranno tempestivamente pubblicate sul sito *internet* della Società.

Il sistema di remunerazione dei consiglieri prevede la fissazione dei compensi annuali da parte dell'Assemblea dei soci e la formulazione da parte del Comitato per la Remunerazione di proposte al Consiglio di Amministrazione per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, co. 3, cod. civ. (ferma restando l'astensione dell'Amministratore Delegato dal prendere parte alle discussioni aventi ad oggetto la determinazione del suo compenso e dal deliberare in merito), nonché per la determinazione dei criteri per la remunerazione dell'alta direzione della Società.

In particolare, i compensi riconosciuti ad alcuni amministratori esecutivi e alti dirigenti sono legati in misura significativa ai risultati aziendali conseguiti.

Analoghe considerazioni sono state poste alla base dell'attività del Comitato per la Remunerazione in materia di *stock option*; il piano in vigore attuato già nel 2001 è scaduto nel mese di febbraio 2006. Nel corso del 2006 il Consiglio non ha ritenuto di procedere al rinnovo del piano di *stock option* e il Gruppo sta attualmente valutando la predisposizione di un nuovo piano di incentivazione con l'obiettivo di motivare e fidelizzare il *top management*.

Il Comitato per la Remunerazione, nominato il 28 aprile 2004 e riconfermato nella sua composizione in data 1° marzo 2007, è composto da tre amministratori, il dr. Carlo Garavaglia, il prof. Clò ed il dr. Giovanni Tamburi, questi ultimi due indipendenti. Nel corso del 2006, il Comitato si è riunito una sola volta per lo svolgimento dei compiti assegnati, e precisamente per l'esame delle politiche retributive di Gruppo, l'esame delle proposte concernenti il futuro piano di *stock option* e per la revisione dei pacchetti retributivi dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale.

Tutti i membri del Comitato hanno partecipato alla riunione.

Con riferimento all'art. 7 del Nuovo Codice, in data 1° marzo 2007 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire al **Comitato per la remunerazione** i seguenti **compiti**: a) presentare al Consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche nel rispetto dei criteri raccomandati al riguardo dal Codice e monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso; b) valutare annualmente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigilando sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dagli amministratori delegati; formulare al Consiglio le raccomandazioni generali in materia.

Vista l'imminente scadenza degli organi sociali, il Consiglio ha ritenuto opportuno che ogni decisione sulla misura e sulla articolazione della remunerazione degli amministratori

di prossima nomina (aprile 2007) sarà adottata opportunamente dall'assemblea degli azionisti e dal Consiglio di Amministrazione di nuova costituzione.

1.4 Istituzione e funzionamento dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione (art. 5 del Nuovo Codice).

Nella più volte richiamata riunione del Consiglio di Amministrazione del 1° marzo 2007, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di confermare l'istituzione di due comitati interni al Consiglio, ed in particolare:

- il Comitato per la remunerazione
- il Comitato per il controllo interno.

E' stato inoltre ritenuto opportuno deliberare, con riferimento **all'art. 5 del Nuovo Codice**, che l'istituzione e il funzionamento dei due comitati saranno disciplinati dai criteri indicati dal Codice e, in particolare:

- a) i comitati saranno composti da non meno di 3 membri, tutti non esecutivi la maggioranza dei quali indipendenti; uno dei membri del Comitato per il controllo interno deve essere in possesso di una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria;
- b) il Consiglio potrà, con successiva deliberazione, integrare o modificare i compiti dei singoli comitati indicati nel seguito della presente deliberazione;
- c) le riunioni di ciascun comitato sono verbalizzate;
- d) nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per l'espletamento delle loro funzioni, nonché di avvalersi di consulenti esterni previa autorizzazione del Consiglio; la Società mette a loro disposizione risorse finanziarie adeguate ai compiti;
- e) alle riunioni dei Comitati possono partecipare, previo invito del Comitato stesso e limitatamente a singoli punti all'ordine del giorno, soggetti che non ne sono membri;

2 - Il sistema di controllo interno

La responsabilità del sistema di controllo interno, in linea con le raccomandazioni contenute già nel precedente Codice di Autodisciplina ormai trasposte nell'art. 2381, cod. civ., appartiene al Consiglio di Amministrazione che stabilisce le linee di indirizzo per il controllo interno e la gestione dei rischi aziendali. Il Consiglio verifica periodicamente il funzionamento del sistema di controllo interno con l'assistenza del Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* e della funzione di *Internal Auditing*.

Nel corso del 2006 l'attività svolta dal Preposto di concerto con il Comitato si è concentrata sulla mappatura delle differenti aree di rischio e sull'analisi delle procedure interne esistenti; è proseguita inoltre, supportata da consulenti esterni all'uopo nominati, un'intensa attività di aggiornamento del Modello di organizzazione e di gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 già adottato dalla Società nella riunione del 27 marzo 2006. All'esito di tale attività il Consiglio di Amministrazione di De'Longhi S.p.A. nella riunione del 1° marzo 2007 ha approvato una nuova versione del Modello di organizzazione e di gestione ex D.Lgs. n.231/2001.

Nell'esercizio 2006 il Comitato per il Controllo Interno si è riunito tre volte per proseguire la sua attività di verifica sulla mappatura strutturale dei sistemi di controllo interno e degli aspetti procedurali della società, di esame del controllo sulle società estere (e cinesi in particolare), di aggiornamento del Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001, nonché di adeguamento dei principi di *corporate governance* al Nuovo Codice.

Il Comitato ha presentato la sua attività di *reporting* semestrale al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Comitato ha sottoposto al Consiglio di Amministrazione l'adozione di un documento-quadro, le "**Linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno del Gruppo De' Longhi S.p.a**" ("Linee d'Indirizzo"), approvate nella riunione del 1° marzo 2007 anche al fine di potenziare ed ottimizzare il sistema di controlli interni della società e del gruppo.

Nella medesima riunione, in relazione all'art. 8 del Nuovo Codice, il Consiglio ha:

- confermato l'istituzione del Comitato per il Controllo Interno;
- conferito al **Comitato per il controllo interno** le seguenti **funzioni** di natura consultiva e propositiva:

a) assistere il Consiglio nell'espletamento dei compiti indicati nel criterio 8.C.1. del Codice;

b) valutare, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;

c) su richiesta dell'amministratore esecutivo all'uopo incaricato, esprimere pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;

d) esaminare il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno nonché le relazioni periodiche da essi predisposte;

e) riferire al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno;

- conferito al Collegio Sindacale la seguente funzione:

a) valutare le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti.

- ritenuto, in relazione a quanto sopra, di non conformarsi alla competenza indicata nella lettera e) dell'art. 8 del Nuovo Codice.

- nominato, sentito il parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno, alla carica di **amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno** il Dott. Fabio De' Longhi, al quale sono stati attribuiti i seguenti poteri:

a) curare l'identificazione dei principali rischi aziendali (tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società e dalle sue controllate) e sottoporre periodicamente tali principi all'esame del Consiglio;

b) dare esecuzione alle Linee d'Indirizzo" approvate dal Consiglio, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza, il tutto nel rispetto di quanto prescritto più dettagliatamente nelle Linee d'Indirizzo; provvedere ad adattare tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;

c) proporre al Consiglio la nomina, revoca e la remunerazione dei preposti al controllo interno del Gruppo.

Sempre nella riunione del 1° marzo 2007 il Consiglio ha attribuito **al Preposto al controllo interno** della Società tutte le funzioni indicate più dettagliatamente nelle Linee di Indirizzo e pertanto, in generale:

a) verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante, programmando ed effettuando attività di controllo diretto e specifico nell'Emittente e in tutte le altre società del Gruppo De' Longhi, con particolare riguardo alle società aventi rilevanza strategica, al fine di riscontrare eventuali carenze del Sistema di Controllo Interno nelle diverse aree di rischio;

b) coadiuvare l'Amministratore Incaricato per il controllo interno nella progettazione, gestione e nel monitoraggio del Sistema di Controllo Interno e nell'individuazione dei diversi fattori di rischio;

c) informare del proprio operato i seguenti organi:

- l'Amministratore Incaricato per il controllo interno e gli eventuali organi delegati della società del Gruppo in cui siano state svolte le attività di controllo;

- il Comitato per il Controllo Interno, alle cui riunioni partecipa su invito dei membri del Comitato stesso;

- il Collegio Sindacale, alle cui riunioni partecipa su invito del Presidente;

d) in presenza di criticità che suggeriscano un intervento urgente, informare senza indugio l'Amministratore Incaricato per il controllo interno e gli organi delegati, nonché il Comitato per il controllo interno e il Collegio Sindacale per aggiornarli sui risultati del proprio operato.

La carica di preposto per il controllo interno è ricoperta dal Responsabile della funzione di *internal audit*, in linea del resto con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina.

Nella riunione del 1° marzo 2007 il Consiglio di Amministrazione ha incrementato le risorse dedicate al controllo interno con la nomina di un nuovo Preposto per il Controllo interno.

Il Comitato è composto dagli amministratori dr. Carlo Garavaglia, dr. Giovanni Tamburi e dr. Renato Corrada, riconfermati in data 1° marzo 2007, gli ultimi due indipendenti; alle riunioni partecipano anche l'Amministratore Delegato, il Preposto per il controllo interno ed il Presidente (o comunque un membro effettivo) del Collegio Sindacale.

3 – Interessi degli amministratori e Operazioni con parti correlate (art. 9 del Nuovo Codice)

Le operazioni con parti correlate sono finora state sempre svolte nel rispetto dei criteri di correttezza nella gestione e dettagliatamente poste all'attenzione del Consiglio di Amministrazione. I termini e le condizioni di tali operazioni con parti correlate di valore significativo state altresì riportate all'interno del bilancio d'esercizio e consolidato, al quale si rinvia.

Il Consiglio di Amministrazione di De'Longhi S.p.A. in data 20 febbraio 2006 ha approvato un aggiornamento del documento relativo alle *“Linee guida e criteri di identificazione delle operazioni significative e, in particolare, delle operazioni con parti correlate”*.

Si riporta di seguito la versione approvata del documento, contenente la definizione di tali operazioni che è stata adottata nel corso del 2006 oltreché la specifica procedura adottata nel medesimo esercizio. Si precisa sul punto che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 1° marzo 2007, ha ritenuto opportuno rinviare ogni intervento sul documento all'emanazione del regolamento Consob sulle operazioni con parti correlate (art. 2391 bis cod. civ.).

Individuazione delle operazioni “particolarmente significative” del Gruppo De' Longhi S.p.A.

Oltre alle materie non delegabili per legge, devono essere considerate “particolarmente significative” – e pertanto sono sempre sottoposte al preventivo esame ed approvazione del Consiglio di Amministrazione di De' Longhi S.p.A., anche se formalmente rientranti nelle materie oggetto di delega – le seguenti operazioni, con qualunque controparte esse siano realizzate:

a) le operazioni che impongono alla Società di mettere a disposizione del pubblico un documento informativo redatto in conformità con le disposizioni stabilite dalla Consob;

b) le operazioni il cui valore complessivo (calcolato facendo riferimento al cd. *“transaction value”*) sia superiore al 10% del patrimonio netto di De' Longhi risultante dall'ultimo bilancio approvato dall'assemblea degli azionisti.

In occasione dell'esame ed approvazione di tutte le operazioni “particolarmente significative” il Consiglio di Amministrazione riceve dagli organi delegati adeguata

informazione circa l'interesse della De' Longhi S.p.A. al compimento dell'operazione, la fattibilità economica della stessa, la coerenza con i piani strategici della società. Il Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con l'operatività del Gruppo e sempre nel rispetto dell'interesse delle diverse società, esamina e valuta preliminarmente le operazioni "particolarmente significative" (e cioè quelle rientranti nei parametri stabiliti dai punti che precedono), anche se esse debbano essere realizzate da una società controllata da De' Longhi S.p.A. A tal fine gli organi delegati hanno cura che tutti gli amministratori delegati delle società del gruppo siano a conoscenza delle presenti "Linee Guida".

Operazioni "particolarmente significative" con parti correlate

Sono "particolarmente significative" – e pertanto devono comunque essere preliminarmente esaminate e approvate dal Consiglio di Amministrazione – le operazioni, realizzate anche attraverso società controllate, con parti correlate, che:

a) siano "particolarmente significative" ai sensi del paragrafo che precede;

oppure che

b) pur non essendo "particolarmente significative" ai sensi del paragrafo che precede, abbiano un valore complessivo (calcolato facendo riferimento al cd. "*transaction value*") eccedente il 5% del patrimonio netto di De' Longhi risultante dall'ultimo bilancio approvato dall'assemblea degli azionisti.

Tuttavia, in deroga a quanto stabilito nelle precedenti lett. a) e b), non devono essere considerate "particolarmente significative" le operazioni con parti correlate che siano tipiche o usuali, o che comunque siano concluse a condizioni standard.

Sono tipiche o usuali quelle operazioni che, per l'oggetto o la natura, le caratteristiche e le condizioni, rientrano nel normale corso degli affari della società e quelle che non contengono particolari elementi di criticità in relazione alle loro caratteristiche o ai rischi inerenti alla natura della controparte, al tempo del loro compimento. Sono operazioni a condizioni standard quelle che sarebbero concluse a parità di condizioni con qualsiasi altro soggetto.

Sono "parti correlate" quelle definite tali in applicazione della normativa rilevante di volta in volta in vigore al momento in cui è decisa ciascuna operazione.

Principi di comportamento nelle operazioni con parti correlate

Tutte le operazioni, realizzate anche attraverso società controllate, con parti correlate – e pertanto anche quelle che non siano sottoposte al preventivo esame ed approvazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo – dovranno essere deliberate e/o attuate rispettando criteri di correttezza procedurale e sostanziale. In particolare, per le operazioni riservate al suo esame, il Consiglio di Amministrazione verrà adeguatamente informato sulle principali caratteristiche e condizioni, contrattuali e finanziarie, dell'operazione; sull'interesse di De' Longhi S.p.A. al compimento

dell'operazione; sul grado di correlazione tra le controparti; sulla *fairness* sostanziale dell'operazione.

Per le operazioni non riservate al preventivo esame del Consiglio, gli organi delegati avranno cura che tali informazioni vengano conservate e fornite al Consiglio di Amministrazione non più tardi della riunione successiva al compimento di tali operazioni.

Il Consiglio e – per le operazioni non sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio – gli organi delegati, ove la natura, il valore o le altre caratteristiche dell'operazione lo richiedano, al fine di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate, potranno decidere che l'operazione venga conclusa con l'assistenza di esperti indipendenti di comprovata professionalità e competenza ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica.

In ogni caso, l'amministratore che abbia un interesse, anche potenziale o indiretto, nell'operazione, dopo aver tempestivamente ed esaurientemente informato gli altri amministratori ed il collegio sindacale sulla esistenza dell'interesse e sulle altre circostanze rilevanti (natura, termini, origine e portata), se ritiene che ciò sia conforme all'interesse sociale si astiene dal voto o, sempre che ciò sia ritenuto conforme all'interesse sociale, si allontana dalla riunione consiliare al momento della deliberazione.

Per interesse indiretto si intende, tra l'altro, un interesse che riguardi:

- a) gli stretti familiari dell'amministratore, potenzialmente in grado di influenzare l'amministratore;
- b) oppure un ente controllato, direttamente o indirettamente, dall'amministratore.

4 – Trattamento delle informazioni riservate (art. 4 del Nuovo Codice)

4.1 Regolamento per la diffusione delle informazioni riservate

In attuazione delle disposizioni contenute nell'art.114 comma 1 del Dlgs 58/98 e negli art.65 e ss. del regolamento Consob n.11971/99 in materia di comunicazione al pubblico di eventi e circostanze rilevanti, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, nella riunione del 27 marzo 2006, una nuova "procedura per la comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate" in vigore dal 1 aprile 2006.

La presente Procedura definisce le modalità e i termini che devono essere rispettati nell'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente in materia di informazione societaria precedentemente richiamata, e viene trasmessa dagli organi delegati della De' Longhi S.p.A. agli organi di amministrazione delle società appartenenti al Gruppo De' Longhi S.p.A. per garantire omogeneità di condotta e puntuale osservanza delle prescrizioni di legge a livello di gruppo, come stabilito dall'art. 114, co. 2, T.U.F..

Si riporta di seguito la disciplina adottata:

LE INFORMAZIONI DA COMUNICARE AL MERCATO. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.

2.1 La presente Procedura ha ad oggetto la comunicazione delle *Informazioni Privilegiate*, cioè di tutte quelle informazioni relative ad eventi, complessi di circostanze e dati che:

- riguardano, direttamente o indirettamente, la *Società* o gli strumenti finanziari da questa emessi;
- hanno carattere preciso;
- non sono state rese pubbliche;
- se rese pubbliche potrebbero incidere, direttamente o indirettamente, sulla situazione economica, finanziaria, patrimoniale della *Società* o sul suo assetto partecipativo, e influire in modo sensibile sul prezzo degli Strumenti Finanziari da questa emessi.

La valutazione sulla rilevanza dei fatti oggetto di “*disclosure*” spetta agli organi delegati della De’ Longhi S.p.A..

2.2 Salvo quanto specificamente previsto nella presente procedura, è fatto assoluto divieto a chiunque di rilasciare interviste ad organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano informazioni privilegiate che non siano state inserite in comunicati stampa o documenti già diffusi al pubblico.

Gli amministratori, i sindaci, il responsabile dell’*Investor Relation*, i dirigenti e tutti i dipendenti in genere sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni privilegiate acquisite nello svolgimento dei loro compiti (se non già resi pubblici nelle prescritte forme) e a rispettare la procedura dettata per la comunicazione all’esterno di tali documenti ed informazioni.

Gli obblighi di riservatezza sono vincolanti e devono essere rispettati a livello di gruppo: gli organi competenti di tutte le società controllate assicurano pertanto il loro rispetto da parte di tutti i dipendenti e collaboratori delle società appartenenti al Gruppo De’ Longhi S.p.A..

MODALITÀ E TERMINI DI COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

3.1. Il Comunicato Stampa: tempistica.

Ai sensi della presente Procedura, le *Informazioni Privilegiate* vengono comunicate al pubblico mediante trasmissione contestuale di un comunicato stampa (nel seguito “Comunicato”) alla Borsa Italiana S.p.A., ad almeno due agenzie di stampa e alla Consob. Quando l’informativa deve essere diffusa durante lo svolgimento delle contrattazioni, il Comunicato viene trasmesso alla Consob e alla Borsa Italiana S.p.a. almeno quindici minuti prima della sua diffusione agli organi di stampa.

L'informativa al mercato deve essere diffusa senza indugio in connessione al verificarsi degli specifici eventi o complessi di circostanze correlate. In particolare, i Comunicati sono in linea di principio diffusi:

- nel giorno della riunione del Consiglio di amministrazione di De' Longhi S.p.A. relativamente alle delibere inerenti le operazioni *price sensitive*, il progetto di bilancio e la proposta di distribuzione del dividendo, le situazioni trimestrali, semestrali e i preconsuntivi, e in genere le materie oggetto di approvazione dell'assemblea e sull'esecuzione di fasi rilevanti di operazioni già approvate. Qualora la riunione si tenesse nel pomeriggio, al fine di assicurare la massima diffusione dell'informativa, il comunicato può essere diffuso il giorno seguente, a mercati di quotazione chiusi.
- nel giorno dell'Assemblea che delibera sulle materie all'ordine del giorno;
- nel giorno di stipulazione degli accordi e delle transazioni rilevanti con terzi e con società del Gruppo;
- nel giorno in cui si tengono incontri tra la Società e i giornalisti, analisti finanziari e investitori istituzionali nel caso in cui siano fornite informazioni *price sensitive* non diffuse in precedenza;
- nel giorno in cui si verificano variazioni consistenti nel prezzo delle azioni De' Longhi in controtendenza rispetto al mercato, se il giorno precedente sono state diffuse al pubblico da soggetti non appartenenti al Gruppo, informazioni non rese pubbliche in precedenza dalla Società, sull'attività o sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale nonché sugli altri eventi oggetto di comunicazione;
- simultaneamente al momento in cui la Società o i soggetti che la controllano o una persona che agisca in loro nome o per loro conto, comunicano nel normale esercizio della loro attività *Informazioni Privilegiate* ad un terzo che non sia soggetto a obblighi di riservatezza legali, regolamentari, statutari o contrattuali ovvero senza indugio se la divulgazione non è avvenuta in maniera intenzionale;
- nel giorno in cui durante la fase pre-apertura dei mercati o dopo la loro chiusura siano diffuse da soggetti non appartenenti al Gruppo notizie non di pubblico dominio qualificabili come "*privilegiate*".

Il Comunicato viene inoltre pubblicato sul sito internet della Società entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della sua diffusione, e vi resterà disponibile per almeno i due anni successivi.

Le società controllate sono tenute a trasmettere tempestivamente agli organi delegati della De' Longhi S.p.A. tutte le notizie necessarie a garantire il puntuale assolvimento degli obblighi di legge, fermo restando che la valutazione sulla rilevanza dei fatti oggetto di "*disclosure*" spetta sempre agli organi delegati della De' Longhi S.p.A.

...Contenuto del Comunicato Stampa

Il Comunicato deve contenere:

- tutti gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati;

- i collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti.

Le modalità di rappresentazione e il contenuto minimo dell'informazione da fornire al mercato in relazione agli eventi societari più rilevanti e ricorrenti, individuati nella Sezione IA.2.17 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati della Borsa Italiana, riguardano:

- approvazione dei dati contabili di periodo e giudizi della società di revisione;
- dati revisionali o obiettivi quantitativi;
- nomina e dimissioni di componenti degli organi di amministrazione e controllo o altri responsabili chiave;
- acquisizioni/cessioni;
- aumenti di capitale e/o emissione di obbligazioni anche convertibili;
- operazioni su azioni proprie;
- fusioni/scissioni.

...approvazione e diffusione.

In presenza di eventi o di un complesso di circostanze che configurano una *Informazione Privilegiata*, le competenti funzioni trasmettono la bozza del Comunicato per l'approvazione da parte dei competenti organi della Società. In particolare:

a) i comunicati stampa inerenti la c.d. informazione periodica (bilancio, relazione semestrale, relazione trimestrale, ecc.) e quelli relativi ad operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, aumenti di capitale, ecc.) non possono essere diffusi senza la previa approvazione del Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente);

b) negli altri casi, l'approvazione al testo del comunicato è data dal Presidente o dall'Amministratore Delegato.

Il Comunicato approvato dal Presidente o dall'Amministratore Delegato viene trasmesso a cura delle competenti funzioni alla Consob e alla Borsa Italiana S.p.A. avvalendosi del Network Information System (NIS).

Diffusione di informazioni mediante strumenti informatici multimediali.

I comunicati stampa sono inseriti nel sito internet della Società entro l'orario di apertura del mercato del giorno successivo a quella della sua diffusione.

Incontri con operatori del mercato, interviste e dichiarazioni rese ai mass media

La gestione dei rapporti con investitori istituzionali, analisti finanziari ed operatori del mercato è primariamente affidata all'Amministratore Delegato, che potrà avvalersi tra l'altro del supporto del responsabile dell'Investor Relation. Il Presidente affianca l'Amministratore Delegato in tale attività ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Gli obblighi informativi previsti a carico della Società dal principio n. 5 della Guida per l'informazione al Mercato con riferimento agli "*Incontri con operatori del mercato*" dovranno essere adempiuti da parte dell'Investor Relation che in detta circostanza provvede:

- ad informare la Consob e la Borsa Italiana S.p.a., al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri, sulla data, ora e luogo dell'incontro specificando i principali

argomenti che saranno trattati e trasmettendo la documentazione messa a disposizione dei partecipanti;

- ad invitare all'incontro esponenti della stampa economica (se gli incontri sono indistintamente aperti a tutti gli operatori del mercato) ovvero, ove ciò non sia possibile, ad emettere, inviandone copia alla Consob e alla Borsa Italiana S.p.a., un comunicato stampa che illustri i principali argomenti trattati;
- a comunicare tempestivamente ai mercati le eventuali informazioni previsionali o altre informazioni rilevanti che, involontariamente, siano comunicate nell'ambito di detti incontri;
- a comunicare preventivamente al mercato le eventuali informazioni previsionali o altre informazioni rilevanti che la Società intende comunicare nell'incontro con gli operatori del mercato.

RITARDO E OPPOSIZIONE ALLA DIFFUSIONE DELLE NOTIZIE

Il Presidente e/o l'Amministratore Delegato della Società possono decidere, ai sensi dell'art. 114, comma 3°, T.U.F., di ritardare la comunicazione al pubblico di particolari eventi o circostanze rilevanti che potrebbe pregiudicare i legittimi interessi della Società, a condizione che:

- il ritardo non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali;
- sia garantita la riservatezza di tali informazioni attraverso il controllo dell'accesso alle informazioni stesse;
- il ritardo sia comunicato alla Consob, specificando le motivazioni e le circostanze che lo hanno determinato.

Ai sensi dell'art. 66 *bis*, comma 2, Regolamento Emittenti, sono circostanze rilevanti ai fini del ritardo della divulgazione al pubblico di *Informazioni Privilegiate* "quelle in cui la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate può compromettere la realizzazione di un'operazione da parte dell'emittente ovvero può, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico".

La riservatezza delle informazioni privilegiate per le quali è stato deciso di ritardare la divulgazione al pubblico sarà assicurata mediante l'adozione di efficaci misure che consentono:

- a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società;
- b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni;
- c) l'immediata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza.

Nel caso in cui la Consob, valutando le circostanze e le motivazioni poste a fondamento del ritardo della divulgazione, richieda di procedere senza indugio a tale comunicazione,

il Presidente e/o l'Amministratore Delegato della Società dovranno immediatamente provvedere alla pubblicazione della notizia seguendo le modalità e i termini precedentemente indicate al paragrafo 3.

SANZIONI

Le norme della presente Procedura hanno carattere vincolante.

In caso di inosservanza degli obblighi di comportamento e informazione previsti dalla presente Procedura la Società potrà adottare provvedimenti di carattere sanzionatorio nei confronti dei trasgressori, che verranno fissati di volta in volta, in relazione alla gravità della violazione, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione della Società e con il parere del Collegio Sindacale della Società.

L'inosservanza degli obblighi di informativa al mercato previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari e descritte nella presente Procedura, può comportare:

- a) per la Società e per la persona fisica sulla quale ricadeva l'obbligo di comunicazione l'applicazione ai sensi dell'art. 193, comma 1, T.U.F. della "sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro";
- b) per il trasgressore le conseguenze e le responsabilità previste dalle norme applicabili al rapporto, ivi inclusa la responsabilità nei confronti della Società per i danni, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di tale inosservanza.

In particolare, nei confronti dei dipendenti della Società si applicheranno le sanzioni previste dalla legge e dalla presente Procedura, mentre per i soggetti non dipendenti, la Società si riserva di interrompere anche senza preavviso, il relativo rapporto; il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre decidere di comunicare al mercato le eventuali violazioni commesse.

Inoltre, l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato comportano:
- la configurazione, nei confronti di coloro che hanno commesso il fatto, di un illecito passibile di sanzione penale ai sensi degli artt. 184-187, T.U.F., e amministrativa ai sensi degli artt. 187 *bis* - 187 *quater*, T.U.F.;
- la responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell' art. 187 *quinques*, T.U.F. e art. 25 *sexies*, D. Lgs. 231/01.

DISPOSIZIONI FINALI. GRUPPO DE' LONGHI.

Gli organi delegati assicurano l'omogeneità dei comportamenti e il coordinamento dei flussi informativi non soltanto all'interno della De' Longhi S.p.A. ma nell'ambito di tutto il Gruppo, attraverso apposite direttive impartite ai competenti organi delle società controllate da De' Longhi S.p.A. I competenti organi di tutte le società del Gruppo De' Longhi S.p.A. assicurano a loro volta che tutti i dipendenti e collaboratori della singola società rispettino le prescrizioni della presente Procedura.

* * *

Per quanto riguarda gli obblighi di informativa societaria verso il pubblico, questa si è svolta nel corso del 2006 nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa vigente di

Borsa Italiana e Consob, anche mediante la diffusione dei comunicati stampa nei principali *mass media*. La Società intende seguire i principi contenuti nella Guida per l'Informazione al Mercato.

4.2 Disciplina dell'*internal dealing*

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 marzo 2006 ha approvato la nuova procedura "*internal dealing*" ai sensi dell'art.152 *octies*, comma 8, lett a), del Regolamento Consob n.11971/99 e del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate oltreché la nuova procedura per l'istituzione, gestione e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate di De' Longhi S.p.A., ai sensi dell'art. 115 *bis* del D.Lgs. 58/98 e degli artt. 152 *bis* ss. del Regolamento Consob n. 11971/99;

Gli elementi caratterizzanti la disciplina in questione sono i seguenti:

SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI MEDESIMI

Ai fini dell'applicazione della presente Procedura sono considerati:

A) Soggetti Rilevanti

- a) i membri del Consiglio di Amministrazione (esecutivi e non esecutivi);
- b) i Sindaci effettivi;
- d) i Direttori Generali;
- e) i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della *Società*, i quali, in particolare, sono individuati nei responsabili delle seguenti aree e funzioni della *Società*:
 - Direzione Amministrazione Finanza e Controllo;
 - Direzione Amministrazione, Direzione Finanza;
 - Direzione pianificazione e controllo;
 - Direzione affari legali;
 - Direzione affari societari;
 - Investors Relations Management.
- f) chiunque detenga una partecipazione pari almeno al 10 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la *Società*.

B) Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti:

- g) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche il coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;

- h) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate alla lettera g) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- i) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera g);
- l) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera g);
- m) i *trust* costituiti a beneficio del Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera g).

OPERAZIONI SOGGETTE AD OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

La presente Procedura deve essere applicata a tutte le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio eseguite dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate ai medesimi, a qualsiasi titolo, in borsa o fuori borsa, aventi ad oggetto:

- azioni della *Società* (nel seguito “*Azioni*”);
- strumenti finanziari collegati alle *Azioni*.

Gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura non sussistono per le seguenti operazioni:

- operazioni il cui importo complessivo non raggiunga € 5.000 (cinquemila Euro) entro la fine dell’anno, con la precisazione che l’importo complessivo va calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegate, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone strettamente legate a tali soggetti; l’importo degli strumenti finanziari collegati derivati è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- operazioni di prestito titoli, pegno, usufrutto e quelle di assegnazioni di opzioni per la sottoscrizione di azioni;
- operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone ad esso strettamente legate;
- operazioni effettuate dalla *Società* e da società sue controllate.

SOGGETTO PREPOSTO

4.1 Il soggetto preposto (nel seguito “*Soggetto Preposto*”) al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti è il responsabile dell’Ufficio Legale (sostituto: l’addetto agli Affari Societari) che si avvarrà della collaborazione della struttura allo stesso facente capo.

Il *Soggetto Preposto*, i propri collaboratori ed il sostituto sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute ai sensi del paragrafo 4 della presente Procedura fino alla diffusione al mercato.

4.2 E’ compito del *Soggetto Preposto*:

- a) accertare che a tutti i Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate ai medesimi sia data informativa sui contenuti della presente Procedura;
- b) fornire assistenza ai Soggetti Rilevanti e alle Persone strettamente legate ai medesimi affinché le Operazioni Rilevanti siano comunicate alla *Società* entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla presente Procedura;

- c) provvedere al ricevimento delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti ed alla loro diffusione al mercato nei termini stabiliti dalla presente Procedura;
- d) curare la conservazione delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti e di quelle diffuse al mercato;
- e) tenere aggiornato l'Organo Amministrativo della *Società* sulle comunicazioni pervenute e diffuse al mercato.

OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E INFORMATIVI

Le operazioni sulle *Azioni* e sugli strumenti finanziari ad esse collegate, compiuti dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate ai medesimi (nel seguito "Operazioni Rilevanti") devono essere comunicate alla Consob e al pubblico secondo le modalità e i tempi stabilita dalla seguente Procedura:

- A)
 - *I Soggetti Rilevanti indicati dalla lettera a) alla lettera e) del paragrafo 2* comunicano alla *Società*, nella persona del *Soggetto Preposto*, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento le informazioni relative alle Operazioni rilevanti (nel seguito "Informazioni") nel termine di 3 giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.
 - La *Società* provvede quindi:
 - a) all'invio delle Informazioni alla Consob, entro 5 giorni di mercato aperto a partire dalla data di effettuazione delle Operazioni Rilevanti;
 - b) alla pubblicazione delle Informazioni mediante l'invio contestuale di un comunicato entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le Informazioni dai Soggetti Rilevanti, ai sensi dell'art. 66, comma 2, Regolamento Emittenti.
- B)
 - Previo accordo stipulato con la *Società* ai sensi dell'art. 152 *octies*, comma 5°, Regolamento Emittenti, *i Soggetti Rilevanti indicati alla lettera f) del paragrafo 2* comunicano alla *Società*, nella persona del *Soggetto Preposto*, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento le Informazioni entro la fine del quattordicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.
 - La *Società*, nella persona del *Soggetto Preposto*, provvede quindi, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le Informazioni dai predetti Soggetti Rilevanti, alla pubblicazione delle Informazioni mediante l'invio contestuale di un comunicato, ai sensi dell'art. 66, commi 2 e 3, Regolamento Emittenti.

Tutte le comunicazioni alla Consob e al pubblico previste dalla presente Procedura saranno effettuate secondo le istruzioni e sulla base dello schema indicati nell'Allegato 6 del Regolamento Emittenti.

SANZIONI

Le norme della presente Procedura hanno carattere vincolante per i Soggetti Rilevanti e costituiscono parte integrante dei doveri e delle responsabilità derivanti dal rapporto dalle stesse instaurato con la *Società*.

In caso di inosservanza degli obblighi di comportamento e informazione previsti dalla Procedura *internal dealing*, i provvedimenti di carattere sanzionatorio nei confronti dei Soggetti Rilevanti verranno fissati di volta in volta, in relazione alla gravità della violazione, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione della *Società* e con il parere del Collegio Sindacale della *Società*.

L'inosservanza degli obblighi di comunicazione posti a carico dei Soggetti Rilevanti dalle disposizioni di legge e regolamentari e descritte nella presente Procedura, può comportare:

a) per la *Società* e per la persona fisica sulla quale ricadeva l'obbligo di comunicazione l'applicazione ai sensi dell'art. 193, comma 1, T.U.F. della "sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro";

b) per i Soggetti Rilevanti le conseguenze e le responsabilità previste dalle norme applicabili al rapporto, ivi inclusa la responsabilità nei confronti della *Società* per i danni, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di tale inosservanza.

In particolare, nei confronti dei dipendenti della *Società* si applicheranno le sanzioni previste dalla legge e dalla presente Procedura, mentre per i soggetti non dipendenti, la *Società* si riserva di interrompere anche senza preavviso, il relativo rapporto; il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre decidere di comunicare al mercato le eventuali violazioni commesse dai Soggetti Rilevanti.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della disciplina per la protezione dei dati personali (D. Lgs n. 196/03), le comunicazioni dei Soggetti Rilevanti devono contenere solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui questi dati sono destinati. Pertanto i dati medesimi:

- sono comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità in precedenza indicate, alla Borsa Italiana e diffusi al pubblico;
- sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti.

I Soggetti Rilevanti possono esercitare i diritti di cui all'art. 7, D. Lgs. n. 196/03 (Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti) rivolgendosi al *Soggetto Preposto* della *Società*.

Nel corso del 2006 è stato diffuso un comunicato in tema di *internal dealing* in data 28 novembre 2006 relativo all'acquisto di n. 1550 azioni della *Società* da parte di persona strettamente legata a soggetto rilevante.

5 – Sindaci (art. 10 del Nuovo Codice)

La nomina degli attuali componenti del Collegio Sindacale – tutti proposti dall'azionista di maggioranza – è avvenuta con delibera Assembleare del 28 aprile 2004, previa

presentazione delle proposte di nomina e del *curriculum vitae* di ciascun candidato, in conformità con quanto previsto dall'art. 14 del precedente Codice di Autodisciplina e dallo Statuto sociale. I *curricula* sono stati pubblicati sul sito internet della Società.

Il mandato dei sindaci in carica scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006.

Per la nomina degli attuali componenti si è seguita la procedura di nomina indicata all'art. 14 dello Statuto vigente. In particolare, si ricorda che alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. La nomina del Collegio Sindacale avviene, salvo il caso previsto dal penultimo comma del citato articolo, sulla base di liste presentate in assemblea dai soci nelle quali i candidati - in numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere - sono elencati mediante numero progressivo. Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli od insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, con allegati il *curriculum* professionale dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dai regolamenti vigenti e dallo statuto per la carica.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono altresì essere eletti sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani, con esclusione delle società controllate da De'Longhi S.p.A..

Ogni avente diritto al voto può presentare e votare una sola lista.

Alle elezioni dei membri del Collegio sindacale si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo nel quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente;
- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima, sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo ed il secondo membro supplente;
- nel caso in cui più liste abbiano ottenuto il medesimo numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato. Qualora non sia possibile procedere alla

sostituzione secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista;

- qualora, invece, occorra sostituire sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo, e sindaci supplenti il quarto ed il quinto candidato. La presidenza spetta al candidato indicato al primo posto nella lista presentata; in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco e nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale subentrano, rispettivamente, il sindaco supplente ed il sindaco effettivo nell'ordine risultante dalla numerazione progressiva indicata nella lista stessa.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Come si è detto, gli attuali componenti del Collegio Sindacale sono quelli indicati nella lista presentata dall'azionista di maggioranza, non essendo state presentate altre liste oltre alla medesima.

L'Assemblea del 27 aprile 2006, preso atto delle dimissioni dalla carica di sindaco supplente del dr Alberto Lanfranchi, per ragioni di salute, ha integrato il numero legale minimo dei componenti supplenti del Collegio nominando alla carica di sindaco supplente il Rag. Enrico Pian.

In relazione ai principi contenuti nell'**art. 10** del Nuovo Codice, il Consiglio ha ritenuto che gli stessi siano soddisfatti dalla vigente normativa di legge e di statuto, tenuto conto anche delle modifiche introdotte dalla cd. "Legge sul Risparmio" al D. Lgs. n. 58/98 (TUF). Il Consiglio, in attesa dell'approvazione delle modifiche statutarie nei termini stabiliti dal Decreto Pinza, ha reputato comunque opportuno sin d'ora che anche le candidature dei sindaci, come quelle degli amministratori, siano depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'assemblea convocata per la nomina del Collegio Sindacale e, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, tempestivamente pubblicate anche sul sito *Internet* della società

5 – Rapporti con gli azionisti (art. 11 del Nuovo Codice).

Nel corso del 2006, la funzione di responsabile delle relazioni con la generalità degli azionisti e, in particolare, con gli investitori finanziari è stata di competenza del dr. Federico Caretti.

A decorrere dall'11 novembre 2006 tale funzione è di competenza del dr Fabrizio Micheli, già Direttore Finanza. I riferimenti del dr. Micheli sono: c/o De'Longhi S.p.A., via L. Seitz n.47, Treviso, tel. 0422 413235, e-mail: fabrizio.micheli@delonghi.it.

Il funzionamento delle Assemblee è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'Assemblea dei Soci del 18 aprile 2001. Il regolamento costituisce documento a sé stante rispetto allo statuto ed è depositato agli atti presso la Società, nonché pubblicato sul sito internet all'indirizzo www.delonghi.com.

Treviso, 16 marzo 2007

Il Consiglio di Amministrazione

De'Longhi S.p.A.

TABELLA 1: STRUTTURA DEL CdA E DEI COMITATI

Consiglio di Amministrazione							Comitato Controllo Interno		Comitato Remunerazione	
Carica	Componenti	Esecutivi	Non-esecutivi	Indipendenti	*	Numero di altri incarichi **	***	*	***	*
Presidente	De'Longhi Giuseppe	esecutivo			100%					
Vice-Presidente Amm. Delegato	De'Longhi Fabio	esecutivo			100%					
Consigliere e Dir. Generale	Dario Melò	esecutivo			100%					
Consigliere	Sandri Giorgio		non-esecutivo		83%	1				
Consigliere	Garavaglia Carlo		non-esecutivo		83%	10	X	100%	X	100%
Consigliere	Clò Alberto		non esecutivo	indipendente	50%	4			X	100%
Consigliere	Sartori Silvio		non esecutivo		100%					
Consigliere	Tamburi Giovanni		non esecutivo	indipendente	50%	6	X	100%	X	100%
Consigliere	Corrada Renato		non esecutivo	indipendente	100%	3	X	100%		

* In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori rispettivamente alle riunioni del CdA e dei Comitati.

** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

*** In questa colonna è indicata con una "X" l'appartenenza del membro del CdA al Comitato.

Numero delle riunioni del Consiglio di Amministrazione svolte durante l'esercizio di riferimento: 6

Numero delle riunioni del Comitato per il controllo interno svolte durante l'esercizio di riferimento: 3

Numero delle riunioni del Consiglio per la Remunerazione svolte durante l'esercizio di riferimento: 1

TABELLA 2: COLLEGIO SINDACALE

Carica	Componenti	Percentuale di partecipazione alle riunioni del Collegio	Numero altri incarichi *
Presidente	Ponzellini Gianluca	100%	2
Sindaco effettivo	Saccardi Giuliano	100%	2
Sindaco effettivo	Lanfranchi Massimo	90%	-
Sindaco supplente	Pian Enrico	-	-
Sindaco supplente	Cortellazzo-Wiel Roberto	-	-
<p>Quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri effettivi (ex art. 148 TUF): 2%</p> <p>Numero di riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento: 10</p>			

* In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati italiani.

TABELLA 3: ALTRE PREVISIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

	SI	NO	Sintesi delle motivazioni dell'eventuale scostamento dalle raccomandazioni del Codice
Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate			
Il CdA ha attribuito deleghe definendone:			
a) limiti	X		
b) modalità d'esercizio	X		
c) e periodicità informativa?	X		
Il CdA si è riservato l'esame e approvazione delle operazioni aventi un particolare rilievo economico, patrimoniale e finanziario (incluse le operazioni con parti correlate)?	X		
Il CdA ha definito linee-guida e criteri per l'identificazione delle operazioni "significative"?	X		
Le linee-guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella relazione?	X		
Il CdA ha definito apposite procedure per l'esame e approvazione delle operazioni con parti correlate?	X		
Le procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate sono descritte nella relazione?	X		
Procedure della più recente nomina di amministratori e sindaci			
Il deposito delle candidature alla carica di amministratore è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?	X		
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate da esauriente informativa?	X		

Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate dall'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti?	X		
Il deposito delle candidature alla carica di sindaco è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?	X		
Le candidature alla carica di sindaco erano accompagnate da esauriente informativa?	X		
Assemblee			
La società ha approvato un Regolamento di Assemblea?	X		
Il Regolamento è allegato alla relazione (o è indicato dove esso è ottenibile/scaricabile)?	X		
Controllo interno			
La società ha nominato i preposti al controllo interno?	X		
I preposti sono gerarchicamente non dipendenti da responsabili di aree operative?	X		
Unità organizzativa preposta del controllo interno (ex art. 9.3 del Codice)	X		
Investor relations			
La società ha nominato un responsabile investor relations?	X		
Unità organizzativa e riferimenti (indirizzo/telefono/fax/e-mail) del responsabile <i>investor relations</i>	X		